

**Sezione:** SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

**Esito:** SENTENZA

**Numero:** 583

**Anno:** 2017

**Materia:** RESPONSABILITA'

**Data pubblicazione:** 08/09/2017

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE**

composta dai magistrati:

Dott. Luciano CALAMARO	Presidente
Dott. Angela SILVERI	Consigliere
Dott. Daniela ACANFORA	Consigliere
Dott. Adelisa CORSETTI	Consigliere
Dott. Francesca PADULA	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui giudizi di appello iscritti ai seguenti numeri del registro di segreteria:

- 36454, proposto dal Dott. PREFUMO Pier Luigi, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Cocchi e Gabriele Pafundi, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14;

- 36738, proposto dal Sig. ZAMBOTTO Vincenzo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maurizio Riommi, Luigi Alberto Zoboli e Andrea Nobili, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, piazza Tarquinia, n. 5D (studio legale Avv. Franco Falla Trella);

entrambi contro la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria;

avverso la sentenza della suddetta Sezione n. 372/2009, depositata in data 20.08.2009;

uditi, nella pubblica udienza del 12 aprile 2016 il relatore Cons. Francesca Padula, l'Avv. Alessia Ciprotti, in dichiarata delega dell'avvocato Gabriele Pafundi per l'appellante Prefumo Pier Luigi, l'Avv. Maurizio Riommi per l'appellante Zambotto Vincenzo ed il rappresentante della Procura Generale nella persona del V.P.G. Carmela de Gennaro.

**FATTO**

Con la sentenza indicata in epigrafe la Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria ha condannato il Dott. Prefumo Pier Luigi ed il Sig. Zambotto Vincenzo, nelle rispettive qualità di vice-direttore e capo area premi della sede INAIL di Genova, al pagamento in favore dell'Istituto della complessiva somma, rispettivamente, di € 193.202,33 (29.055,58 + 21.737,52 + 9.152,53 + 133.256,70) e di € 81.703,51 (27.118,55 + 20.288,35 + 3.203,38 + 31.093,23), con aggiunta della rivalutazione monetaria a decorrere, con riferimento ai quattro importi parziali tra le parentesi, rispettivamente, dalle seguenti date: 08.02.2002, 30.05.2001, 26.06.2001 e 24.05.2001, oltre agli interessi legali dalla data del deposito della sentenza ed alle spese di giudizio, liquidate complessivamente in € 1.290,49, somma posta a carico di Prefumo per il 40% e a carico del Zambotto per il 20%. E' stato altresì condannato il direttore della sede provinciale di Genova Pastorino Pietro (€ 104.364,53 oltre

accessori e spese di giudizio nella misura del 40%), mentre l'azione nei confronti dell'ispettore di vigilanza Rebolini Paolo è stata dichiarata prescritta. La vicenda che ha interessato la Procura contabile concerneva alcune irregolari "riclassificazioni" disposte nella sede provinciale di Genova nel periodo 2001-2002, consistenti nella modifica degli inquadramenti tariffari delle singole lavorazioni delle aziende, con conseguenti variazioni dei tassi da applicare per la determinazione dei premi assicurativi per infortuni e malattia dei dipendenti, da versarsi da parte dei datori di lavoro all'Istituto previdenziale. Da tali operazioni erano scaturiti crediti a favore di alcune aziende (Nuova Cesa S.r.l., General Montaggi Genovese -G.M.G.- S.r.l., Cantieri Navali del Porto di Genova S.r.l., SOGECOMAR S.r.l.), che hanno comportato rimborsi o compensazioni con premi che le imprese dovevano versare, non spettanti. Altra ipotesi di danno è costituita dalla disposta riduzione del 15% del tasso medio di tariffa per osservanza delle misure di prevenzione ed igiene del lavoro per gli anni 1995-1999.

Dopo aver evidenziato il contenuto della condotta dei convenuti in relazione alle vicende concernenti le singole quattro imprese interessate dai provvedimenti contestati, la Sezione regionale ha quantificato il danno come segue:

**Nuova Cesa S.r.l.:**importo contestato: € 138.359,92.

Nella sentenza il 30% (€ 41.507,98) è stato collegato alle disfunzioni della complessiva struttura amministrativa, che avevano portato alla formazione di un notevole arretrato nell'area premi nonché ai soggetti che avevano partecipato al procedimento di riclassificazione e che non sono stati citati in giudizio.

L'importo restante (€ 96.851,94) è stato riferito: nella misura del 40% al signor Zambotto Vincenzo; nella misura del 30% ciascuno al signor Pastorino Pietro ed al signor Prefumo Pier Luigi.

Il danno riferito allo Zambotto (€ 38.740,78) è stato diminuito del 30% nell'esercizio del potere riduttivo, avendo egli operato in un contesto storico caratterizzato da un forte condizionamento da parte dei superiori ed è pari ad € 27.118,55.

**General Montaggi Genovese -G.M.G.- S.r.l. :** importo contestato: 304.675,86.

Dichiarata inammissibile per Pastorino e prescritta per Prefumo e Zambotto l'ipotesi di danno (€ 201.163,86) collegata alle problematiche di classificazione, il 30% della restante parte (cioè di € 103.512,00), per la riduzione del 15% del tasso medio di tariffa in assenza dei presupposti, è stato attribuito ai soggetti che hanno partecipato al procedimento amministrativo che ha portato all'emissione del provvedimento fonte di danno e che non sono stati citati in giudizio, nonché alle disfunzioni della complessiva struttura amministrativa.

Dei rimanenti € 72.458,40 sono stati condannati: nella misura del 40% il signor Zambotto Vincenzo; nella misura del 30% ciascuno il signor Pastorino Pietro ed il signor Prefumo Pier Luigi.

Il danno riferito allo Zambotto (€ 28.983,36) è stato diminuito del 30% nell'esercizio del potere riduttivo, per il motivo sopra evidenziato ed è pari ad € 20.288,35.

**Cantieri Navali del Porto di Genova S.r.l.:** importo contestato: € 22.881,32.

Il danno oggetto della domanda giudiziale (non decurtato per l'apporto di terzi e delle disfunzioni in ragione, sostanzialmente, della peculiare incisività del

comportamento dei convenuti) è stato così distribuito: il 40% ciascuno a carico di Pastorino Pietro e Prefumo Pier Luigi, il 20% a carico di Zambotto Vincenzo.

Nei confronti dello Zambotto, al quale è stato riferito il danno di € 4.576,26, è stato esercitato il potere riduttivo nella misura del 30% per le ragioni già esposte nelle altre fattispecie, risultando l'importo di € 3.203,38.

**SOGECOMAR S.r.l.:**importo contestato: € 222.094,50.

Il danno (non decurtato per l'apporto di terzi e delle disfunzioni in ragione, sostanzialmente, della peculiare incisività del comportamento dei convenuti) è stato così ripartito nella sentenza: 60% a carico di Prefumo, 20% a carico di Pastorino e 20% a carico di Zambotto.

Il danno riferito allo Zambotto (€ 44.418,90) è stato ridotto del 30 % per le ragioni esposte nelle altre fattispecie ed è pari ad € 31.093,23.

Con atto notificato a mezzo del servizio postale il 20.11.2009 e depositato in data 01.12.2009 ha proposto tempestivo appello il Dr. Pier Luigi Prefumo, deducendo vari motivi; in via subordinata ha chiesto l'applicazione del beneficio di cui all'art. 1, commi 231 e ss. della l. n. 266/2005 nella misura minima.

Con atto notificato a mezzo del servizio postale il 14.12.2009 e depositato l'8.01.2010 ha proposto tempestivo appello il Sig. Zambotto Vincenzo, contestando l'impugnata sentenza con riferimento alle pagg. 40-42, proponendo deduzioni volte a contrastare l'imputazione della responsabilità in ordine:

- A) al ruolo rivestito ed alle dichiarazioni di due unità di personale C3;
- B) all'organizzazione dell'Ufficio INAIL di Genova, alle sfere di competenza del personale preposto ed alla mera sottoscrizione, da parte dello Zambotto, delle comunicazioni di rideterminazione premio alle aziende;
- C) alla lesione del diritto al contraddittorio ed alla nullità e/o irrilevanza delle prove acquisite.

Ha concluso chiedendo di rigettare tutte le domande proposte; in subordine di dare atto dell'assenza di colpa grave ed in estremo subordine applicare il potere riduttivo, insistendo nell'ammissione delle istanze istruttorie avanzate nel precedente grado di giudizio, da intendersi integralmente riportate.

Con sentenza n. 604/2012 dell'8.11.2012 questa Sezione ha dichiarato definito, in applicazione dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, della l. n. 266 del 2005 il giudizio di appello iscritto al n.36606 del registro di segreteria, proposto dal sig. Pastorino Pietro, avverso la sentenza ligure di cui è causa.

La Procura Generale ha depositato il 06.08.2015 le conclusioni nel merito, in cui ha ritenuto gli appelli infondati, chiedendo la conferma della sentenza e la condanna alle spese dei due gradi di giudizio.

Ha sottolineato il coinvolgimento dello Zambotto nelle riclassificazioni, come esplicitato nella sentenza impugnata. Ha richiamato le dichiarazioni in atti delle dipendenti Smedile e Masini nonché dello stesso Zambotto.

In data 03.09.2015 l'appellante Prefumo ha depositato una memoria, in cui ha ribadito che in fattispecie può trovare applicazione la disciplina dettata dall'art. 1, commi 231-233, della l. n. 266/2005. Ha quindi chiesto che il giudizio "sia definito mediante il pagamento di una somma pari al 10% del danno quantificato nella sentenza di primo grado...", evidenziando il ruolo subordinato del predetto rispetto al direttore provinciale Pastorino.

Nella camera di consiglio del 15.10.2015 il V.P.G. ha affermato di non opporsi

alla richiesta.

Con il decreto n. 45/2015, depositato in data 29.10.2015, questa Sezione ha accolto l'istanza e, rilevato che nella fattispecie era emersa una condotta non caratterizzata da dolo né da illecito arricchimento, ha determinato la somma da porre a carico dell'istante nella misura del 30% dell'importo addebitato (comprensivo di rivalutazione monetaria), pari, quindi, a complessivi € 63.749,61 di cui € 57.960,69 a titolo di sorte capitale ed € 5.788,92 a titolo di interessi legali, in favore dell'INAIL. Ha disposto il pagamento anche delle spese del giudizio di primo grado pari ad € 516,19, liquidate nella quota del 40% del totale.

In data 17.12.2015 l'appellante ha depositato presso la segreteria di questa Sezione:

- copia dell'assegno circolare emesso da Deutsche Bank n. 0061192624-12 per € 63.749,61, con in calce dichiarazione di ricezione, in data 30.11.2015, sottoscritta dall'Avvocatura regionale dell'INAIL per la Liguria;
- quietanza del 09.12.2015 del Direttore regionale per la Liguria dell'INAIL, in riferimento al predetto assegno circolare;
- ricevuta del versamento su conto corrente postale n. 31617004, intestato alla Tesoreria centrale dello Stato, per € 516,19, con indicazione, nella causale, del decreto n. 45/2015.

La Procura Generale nelle conclusioni del 10.03.2016 per il giudizio n. 36454 ha chiesto l'estinzione per l'avvenuto pagamento degli importi liquidati nel decreto n. 45/2015.

Nell'udienza pubblica del 12.04.2016 l'Avv. Alessia Ciprotti, in ragione dell'avvenuta esecuzione del decreto di definizione agevolata, ha chiesto che l'appello venga dichiarato estinto. Il rappresentante del Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per Prefumo; con riferimento all'appello di Zambotto ha confermato le conclusioni scritte, richiamando gli esiti della consulenza dell'ispettore dell'INAIL disposta dalla Procura regionale. L'Avv. Maurizio Riommi ha confermato le richieste e le conclusioni in atti.

### **DIRITTO**

In via del tutto pregiudiziale va disposta, in rito, la riunione degli appelli, ai sensi del combinato disposto degli artt. 335 c.p.c. e 26 r.d. n.1038 del 13.08.1933, essendo stati prodotti entrambi avverso la stessa sentenza.

L'art. 1 della l. n. 266 del 23.12.2005 (legge finanziaria per il 2006) nei commi 231, 232 e 233 ha previsto che: "con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al dieci per cento e non superiore al venti per cento del danno quantificato nella sentenza" (comma 231); "la sezione di appello con decreto in camera di consiglio, sentito il Procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al trenta per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento" (comma 232); "il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello" (comma 233).

Nella specie, dalla documentazione depositata dall'appellante nella segreteria di questa Sezione risulta che, a seguito del decreto con cui questa Sezione ha accolto l'istanza di definizione agevolata, Pier Luigi Prefumo ha effettuato il pagamento di € 63.749,61, a titolo di sorte capitale ed accessori, in favore dell'INAIL nonché della somma di € 516,19, in favore della Tesoreria Centrale dello Stato, a titolo di spese del giudizio di primo grado.

Pertanto, tenuto conto della tempestività e regolarità dei versamenti, in applicazione alla normativa succitata, va dichiarato definito il giudizio di appello n. 36454.

L'appellante va condannato anche al pagamento delle spese del secondo grado, comprese quelle relative al procedimento camerale, che si liquidano negli importi indicati in dispositivo.

Si perviene alla disamina del gravame n. 36738.

L'appellante Zambotto ha lamentato l'omessa verifica dell'organizzazione dell'ufficio e l'erronea attribuzione di un ruolo apicale mai rivestito, né di fatto né di diritto; ha confermato di aver rivestito la funzione di responsabile "del processo", essendo un funzionario C4, non "del provvedimento" (qual è il personale C3).

Ha richiamato la nota n. 695 del 2001 della Direzione centrale programmazione, organizzazione e controllo dell'Istituto da cui si evincerebbe che abilitato a firmare il provvedimento è un funzionario di livello C3 e che il responsabile di processo non svolge attività di verifica o validazione degli atti ed è solo responsabile dell'andamento produttivo quali-quantitativo; ha precisato che, in quanto titolare di funzioni solo manageriali e non amministrative, si è limitato a siglare alcune comunicazioni inviate alle aziende dei provvedimenti formati da altri funzionari, relative a pratiche da lui non esaminate.

Le doglianze non sono sufficienti a rimuovere le valutazioni della sentenza impugnata che hanno condotto all'accertamento dell'idoneità della condotta gravemente colposa alla produzione del danno.

La sezione territoriale ha rilevato che:

- il Sig. Zambotto, «inquadrate nel livello C4, aveva nel periodo di riferimento l'incarico di "Capo Area Aziende"» ed aveva «attivamente partecipato all'adozione dei provvedimenti contestati, apponendovi, tra l'altro, la propria sottoscrizione»;
- l'*iter* amministrativo «riguardante l'esame delle denunce di esercizio e delle richieste di variazione da parte delle Aziende datrici di lavoro» ha visto «la partecipazione nel relativo procedimento del personale di livello C2 (fase informatica caratterizzata dall'inserimento di ogni dato ed informazione) e del personale di livello C3, che in assenza di irregolarità, effettua il completamento della procedura con la c.d. "validazione"»; pur assumendo rilievo il ruolo di detto personale nell'ambito della valutazione dell'apporto causale alla verifica del danno, resta ferma la responsabilità dello Zambotto;
- gli atti da lui sottoscritti «non erano, contrariamente a quanto sostenuto dai difensori, delle mere lettere inviate all'Azienda, che nulla avrebbero modificato in ordine alla riclassifica e alla quantificazione del premio assicurativo»; essi «sintetizzavano il risultato del procedimento di riclassificazione e portavano all'esterno la volontà dell'Istituto di accogliere la domanda presentata dall'Azienda. Tanto è vero che, in alcuni casi, i destinatari ...avverso detti atti hanno presentato formale ricorso in via amministrativa»;

- il personale di livello C2 o C3 non aveva «l'esclusivo potere di decidere la voce tariffaria da applicare alle lavorazioni aziendali»;

- infatti la sig.ra «Smedile Elisabetta in data 27/2/2008 in sede di audizione personale alla Polizia Tributaria di Genova e alla Polizia di Stato ... nell'espone l'iter del procedimento amministrativo in questione faceva presente che “.. quando il capo area dispone con nota scritta determinati adempimenti da parte dell'operatore o del validatore quest'ultimo può non validare la procedura se ritiene che non ci siano i presupposti. Se il capo area conferma con una seconda nota gli ordini impartiti, il validatore non si può rifiutare di eseguire la procedura”»;

- la Sig.ra «Masini Maria Luisa nelle deduzioni scritte, in risposta all'invito a dedurre (8/1/2009), dichiarava che “In quel periodo le modalità operative in merito alle richieste di riclassificazione prevedevano l'intervento diretto del Capo Area Sig. Vincenzo Zambotto, che esaminava in prima persona le istanze di riclassificazione pervenute dalle diverse ditte come “posta in arrivo”, al fine di predisporre i successivi adempimenti. Se il Capo Area riteneva fondata l'istanza trasmetteva la documentazione all'operatore in posizione ordinamentale C2 che provvedeva materialmente alla riclassificazione secondo i criteri indicati dal Capo Area stesso. A questo punto la pratica compiutamente istruita e lavorata veniva trasmessa al validatore in posizione ordinamentale C3 .... Se invece il Capo Area riteneva che non sussistessero i presupposti per procedere alla riclassificazione, disponeva un accertamento ispettivo al fine di verificare l'effettiva attività svolta dalla ditta”»; la predetta ha anche riferito che, con riferimento al procedimento relativo ai Cantieri Navali del Porto di Genova S.r.l., fu lo stesso Zambotto a chiedere all'operatore C3 di procedere alla validazione, nonostante quest'ultimo avesse detto di volerla controllare.

I suindicati elementi dimostrano che lo Zambotto era coinvolto attivamente nella procedura iniziata con la presentazione dell'istanza di riclassificazione e terminata con la comunicazione, da lui firmata, all'Azienda interessata, risultando inconsistente l'argomento difensivo secondo cui all'appellante sarebbe stata attribuita una responsabilità oggettiva per il mero ruolo di capo area aziende.

Visto il ruolo attivo rivestito, non è conferente il rilievo per cui lo Zambotto, inquadrato nella posizione C4, era intestatario della funzione di responsabile “di processo” e non “di provvedimento”.

A tutto concedere osserva il Collegio che è vero che nella nota dell'INAIL n. 695 dell'11.06.2001, prodotta dallo Zambotto nel giudizio di primo grado, avente ad oggetto: “nuovo modello organizzativo. Il ruolo del responsabile di processo” si legge: «la funzione del responsabile di processo è “svincolata” dal processo produttivo...: il funzionario abilitato ad emanare e firmare il provvedimento è individuato nella posizione ordinamentale C3 (responsabile del provvedimento); non sono previste, per il responsabile di processo, attività di verifica o validazione all'interno dell'iter procedurale».

Tuttavia nella specie è stato proprio lo Zambotto “ad emanare e firmare il provvedimento” recante i valori tratti in modo automatico dalla procedura informatica e dunque ne risponde, avendone le competenze; infatti la stessa nota succitata ha sottolineato che “il responsabile del processo ... si pone ... come profilo altamente qualificato al governo dell'intero processo produttivo, funzione per la quale la sua formazione non può prescindere da conoscenze anche di carattere operativo-procedurale”.

Precisa il Collegio che le “comunicazioni” firmate dallo Zambotto, che davano atto delle voci di tariffa e dei tassi applicati, presentavano sostanzialmente le caratteristiche dell’atto finale del procedimento secondo quanto previsto dagli artt. 14 e ss. del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12.12.2000 (Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ... e relative modalità di applicazione); dette disposizioni rendevano evidente che i procedimenti riguardanti l'applicazione delle tariffe dei premi, in sede di classifica o riclassifica, a domanda o d’ufficio, nonché la riduzione o l’aumento del tasso medio di tariffa avrebbero dovuto essere conclusi mediante un provvedimento espresso, avverso il quale i datori di lavoro avrebbero potuto ricorrere (come di fatto è accaduto) al consiglio di amministrazione dell’INAIL oppure presentare, alla competente sede territoriale dell’Istituto, opposizione, secondo quanto previsto dall’art. 26 dello stesso decreto.

L’appellante ha poi lamentato che la condanna si sia basata esclusivamente sulle dichiarazioni stragiudiziali di persone che avrebbero dovuto essere parti convenute nel giudizio; vista la loro posizione, “l'impossibilità di sentirle in contraddittorio” dinanzi ad un giudice terzo ne avrebbe inficiato la credibilità o almeno l’attendibilità, determinandosi la nullità “dell’impianto probatorio”; ha nel contempo contestato il rigetto della richiesta di escussione di testi e di CTU contabile in contraddittorio con il PM.

L’appellante è incorso nell’equivoco di ritenere che il mero recepimento delle dichiarazioni rese dalla signora Masini Maria Luisa e dalla Sig.ra Elisabetta Smedile, in collegamento con il mancato accoglimento delle istanze istruttorie, si sia risolto nella lesione del principio di formazione della prova nel contraddittorio delle parti e del diritto di difesa. Ha riproposto le istanze istruttorie presentate nel primo grado di giudizio.

Va osservato che il vigente codice di procedura penale è ispirato al modello processuale accusatorio, basato sulla formazione della prova in sede dibattimentale (artt. 496-515 c.p.p.), pur con le attenuazioni derivanti al principio dall’istituto dell’“incidente probatorio” (artt. 392-404 c.p.p.) e dai limiti che il giudice può stabilire alla lettura degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento (artt. 511-513 c.p.c.).

Si tratta però di principi non estensibili al giudizio di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti, al quale si applica il regime probatorio del processo civile, per effetto del rinvio dinamico di cui all’art. 26 del r.d. n. 1038/1933. E per questi giudizi opera il comma 2 del nuovo art. 111 della Costituzione, per il quale “ogni processo si svolge in contraddittorio”, non anche la disposizione del successivo comma 4, secondo il quale “il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova” (questa Sezione, n. 304 del 15.06.2009).

Non vi è dubbio circa l’utilizzabilità delle dichiarazioni di soggetti destinatari dell’invito a dedurre ex art. 5, comma 1, del d.l. n. 453 del 15.11.1993, convertito con modificazioni in l. n. 19 del 14.01.1994, per i quali il Pubblico Ministero abbia ritenuto di non esercitare l’azione di responsabilità, in quanto forniscono elementi di prova dei fatti, rimessi alla libera valutazione del giudice, analogamente agli esiti delle “audizioni personali” che l’organo requirente può disporre ex art. 5, comma 6, del medesimo decreto legge.

Resta da precisare che la motivazione della sentenza impugnata ha tenuto conto dell’ampia istruttoria condotta dal Pubblico Ministero, fondata sulla indagine ispettiva sulla sede INAIL di Genova disposta dalla Direzione Centrale Ispettorato dello stesso Istituto e da ulteriori approfondimenti affidati

dalla Procura regionale ad un dirigente ispettore dell'INAIL e che non sono necessari ulteriori acquisizioni istruttorie.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è sufficiente richiamare le ampie considerazioni riportate nella sentenza impugnata:

- per il caso Nuova Cesa S.r.l. sono state evidenziate la superficialità e la leggerezza “con cui si è provveduto ad accogliere la domanda della Società, senza verificare in alcun modo la compatibilità della voce tariffaria richiesta ... con l'attività oggettivamente svolta dall'Impresa e senza minimamente valutare neanche la circostanza che l'Impresa stessa si era contraddetta...La grave negligenza che ha condotto all'adozione del provvedimento in questione è ravvisabile anche nell'avvenuta applicazione, in violazione di precise norme in materia, della riclassificazione stessa con efficacia retroattiva...”;

- per il caso General Montaggi Genovese -G.M.G.- S.r.l. si è confermata “l'assoluta superficialità con la quale si è proceduti ...”; nonostante le precise prescrizioni contenute nelle predette norme, “con provvedimento del 30/5/2001, è stata riconosciuta alla G.M.G. la riduzione del tasso medio di tariffa del 15% in assenza dei ...presupposti. La G.M.G non aveva presentato alcuna istanza, né documentazione diretta a comprovare l'osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, né è stata effettuata alcuna verifica in ordine al rispetto delle norme di prevenzione infortuni. La società, inoltre, avendo iniziato l'attività nel 1971, non poteva inquadrarsi tra i destinatari del beneficio in questione...”;

- per il caso Cantieri Navali del Porto di Genova S.r.l., si è evidenziato che a seguito del mutamento dell'attività principale della società, essa rappresentava che soltanto una parte del personale poteva partecipare all'attività produttiva e di conseguenza chiedeva la classificazione; la superficialità, la negligenza e, quindi, la colpa grave dei soggetti chiamati in giudizio discendeva dall'adozione dei provvedimenti favorevoli all'impresa “in assenza di documentazione a supporto della richiesta di riclassificazione e omettendo qualsiasi accertamento da parte dei competenti organi di vigilanza, volto a verificare il fondamento della domanda stessa”; inoltre, a conferma della superficialità degli agenti, si è affermato “che la classifica errata, in ogni caso, non poteva essere disposta a decorrere dall'1/1/1999, ma, per effetto dell'art. 11, c. 6, delle Modalità di cui al D.M. 12/12/2000, dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda, ossia dal 1/6/2000”;

- per il caso SOGECOMAR S.r.l. è stato rilevato che la “colpa grave dei convenuti scaturisce dal fatto che essi...con estrema leggerezza hanno omesso di verificare il fondamento della domanda della Società e hanno applicato anche in questo caso l'illecita riclassificazione con decorrenza retroattiva anziché dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, con ciò violando, comunque, il disposto dell'art. 11, comma 6, delle Modalità di tariffa di cui al D.M. 12/12/2000”; per la riclassificazione dal 2001 l'inquadramento tariffario è stato disposto d'ufficio, in assenza di richieste della SOGECOMAR, risultando “assolutamente abnorme ... considerate le decisioni assunte dalla medesima Sede di Genova nei confronti di altre ditte operanti nel porto di Genova”.

Il Collegio, infine, ritiene che non vi sia luogo ad ulteriore applicazione del potere riduttivo, già esercitato nel primo grado per la posizione dello Zambotto con la decurtazione del 30%.

Alla luce delle esposte considerazioni, l'appello n. 36738 va respinto in



quanto infondato. Confermata la condanna alle spese stabilita per il primo grado di giudizio, l'appellante Zambotto va condannato, in ragione della soccombenza, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale,

- **RIUNISCE** gli appelli;

- **DICHIARA DEFINITO** il giudizio di appello iscritto al n. 36454, proposto dal Sig. PREFUMO Pier Luigi avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria n. 372/2009, depositata in data 20.08.2009; condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo secondo grado, comprese quelle relative al procedimento camerale, che si liquidano nell'importo complessivo di € 120,00 (CENTOVENTI/00).

- **RESPINGE** l'appello iscritto al n. 36738, proposto dal Sig. ZAMBOTTO Vincenzo avverso la suindicata sentenza; condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo secondo grado, che si liquidano nell'importo complessivo di € 72,00-----

(SETTANTADUE/00).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 aprile 2016.

L'ESTENSORE  
(Francesca PADULA)

IL PRESIDENTE  
(Luciano CALAMARO)

F.to Francesca PADULA

F.to Luciano CALAMARO

Depositata in Segreteria il -8 SET. 2017

p. IL DIRIGENTE

(Dr.ssa Sabina RAGO)

Il Coordinatore Amministrativo

Dott.ssa Simonetta Desideri

F.to Simonetta Desideri